

**VERBALE DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA  
RETRIBUZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO EDILE E P.M.I. DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI BOLZANO**

Bolzano, 25/02/2020

tra

- Lvh apa – Confartigianato imprese, rappresentata dal suo Presidente Martin Haller, dal Presidente del Gruppo edile Hubert Gruber, assistiti dal Vicedirettore Walter Pöhl e Andreas Palo;
- CNA/SHV – UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI rappresentata dal suo Presidente Claudio Corrarati, dal Presidente dell'Unione delle Costruzioni/CNA-SHV Maurizio Lazzarini, assistito dal Vicesegretario Marco Nobile;

e

- ASGB Bau, rappresentata dal Segretario Friedrich Oberlechner e Werner Blaas;
- FENEAL UIL – SGK rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio;
- FILCA SGBCISL rappresentata dal segretario Raveane Michael e Georg Plaickner;
- FILLEA/GBH – CGIL/AGB rappresentata dalla segretaria Irmgard Gamper e Giuseppe Terranova

Visto

- l'accordo integrativo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano stipulato in data 11.12.2013;
- il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini stipulato in data 24.01.2014 nella sua versione vigente;
- gli accordi di conferma dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 28.01.2015 e del 26.01.2016;
- l'accordo ponte provinciale di secondo livello per la conferma temporanea dell'elemento variabile della retribuzione nel settore dell'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano del 06.02.2017;
- il verbale d'accordo dd. 30.01.2020 (integrato in data 31/01/2020) per il rinnovo del CCNL del 24/01/2014, relativo agli aumenti retributivi a partire dal 01.03.2021;

Per tutto quanto in premessa, le parti convengono quanto segue:

**Parametri provinciali e misura dell'EVR individuata a livello provinciale**

Dalla comparazione tra medie triennali riferite ai parametri fissati nell'accordo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11.12.2013 ai fini della determinazione dell'EVR risulta che i parametri provinciali stessi sono:



	Parametro	Positivo/Negativo
1.)	Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	POSITIVO
2.)	Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	POSITIVO
3.)	Ore dichiarate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	POSITIVO
4.)	Diminuzione delle ore d'infortunio denunciate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano	NEGATIVO

Alla luce dei parametri indicati, le parti convengono che la misura dell'EVR individuata a livello provinciale è pari a **4,00 %** dei minimi di paga base in vigore dal 01.04.2017 (CCNL Edilizia artigianato).

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/04/2017	EVR	EVR dall' 01/01/2020 Importo orario
7°	1.735,48 €	4,00%	0,41 €
6°	1.518,56 €	4,00%	0,36 €
5°	1.265,27 €	4,00%	0,30 €
4°	1.172,05 €	4,00%	0,28 €
3°	1.096,12 €	4,00%	0,26 €
2°	968,93 €	4,00%	0,23 €
1°	846,45 €	4,00%	0,20 €

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/04/2017	EVR	EVR dall' 01/01/2020 Importo mensile
7°	1.735,48 €	4,00%	69,42 €
6°	1.518,56 €	4,00%	60,74 €
5°	1.265,27 €	4,00%	50,61 €
4°	1.172,05 €	4,00%	46,88 €
3°	1.096,12 €	4,00%	43,84 €
2°	968,93 €	4,00%	38,76 €
1°	846,45 €	4,00%	33,86 €

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

Si conviene che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva al 10 % in quanto trattasi di "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188" così come previsto dall'articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232/2016.

Il presente accordo è valido fino al 31/12/2020. L'EVR sarà corrisposto a partire dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020. A tal riguardo, le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di gennaio 2021 al fine di valutare

- l'andamento dei parametri sopra menzionati
- l'aumento dei costi a seguito dei programmati aumenti salariali a livello nazionale come previsto dal verbale di accordo del 30/01/2020 (integrato in data 31/01/2020) per il rinnovo del CCNL del 24/01/2014
- la situazione salariale del comparto industriale per evitare discrepanze tra i due settori e favorire un dumping dei costi a scapito o beneficio di un settore

Il seguente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi riguardanti l'erogazione dell'EVR.

Letto, confermato e sottoscritto


UVH.APA



CNA/SHV




ASGB-BAU



Feneal/UIL - SGK



Fillea GBH - AGB/CGIL



Filca - SGB/CISL



